



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

COPIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 30 DEL 13/03/2023

OGGETTO : ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI APPROVATE DA ALTRI ENTI.

L'anno duemilaventitre, addì tredici, del mese di Marzo alle ore 13:00, presso la Sede Municipale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Luisa RUOCCO

In virtù dei Decreti del Presidente della Repubblica del 20/04/2022 e del 18/01/2023, assistito dal Segretario Generale, DOTT. ALBANO GIOVANNI, ha adottato la seguente deliberazione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: FAVOREVOLE	Parere:
Data: 13/03/2023	Data:
Responsabile del Settore LIBERA ARCANGELO	Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 107 in data 30.06.2000 è stato approvato il *“Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, Dotazione organica e norme di accesso”*;
- con successive deliberazioni della Giunta comunale sono state approvate modifiche al *“Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”*;
- l'art. 35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce, al comma 7, che gli enti locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali mediante il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- ai sensi dell'art. 89, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la potestà regolamentare dell'ente locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

RICHIAMATO l'art. 9, c. 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che: *“A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”*;

VISTO l'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto Regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004, il *“previo accordo”* previsto dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, e inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011);

RICHIAMATA in particolare la sent. Consiglio di Stato n. 7089/2021 nella quale sono confermati i suddetti consolidati principi, sintetizzati come segue:

- lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci costituisce la regola generale per la copertura dei posti vacanti, fondata su ragioni di celerità ed economicità, mentre l'indizione di un nuovo concorso per la stessa categoria professionale rappresenta l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico;
- le motivazioni sulla cui base un ente può legittimamente decidere di indire una procedura concorsuale, pur in presenza di una graduatoria efficace per lo stesso profilo e categoria, devono basarsi sulla necessità di soddisfare interessi pubblici sostanziali legati al buon andamento nella gestione;
- la mera vacanza della posizione in organico non fa mai sorgere un diritto soggettivo pieno all'assunzione degli idonei dovendo l'amministrazione valutare, sempre ed in via preliminare, i limiti normativi alle assunzioni e alla spesa di personale, la disponibilità di bilancio, le scelte programmatiche nonché ulteriori elementi, di fatto e di diritto, rilevanti;
- la scelta di scorrere una graduatoria, invece che indire un nuovo concorso è legittima nella misura in cui siano soddisfatti tutti i relativi presupposti: va sempre rispettato il criterio dell'identità di categoria, profilo, requisiti di accesso e articolazione oraria a tempo pieno/parziale tra i posti messi a concorso e i posti per la copertura dei quali si decide di scorrere la graduatoria;

VISTA la Del. 11 settembre 2013, n. 124 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, la quale ha chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, c. 61, L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il *“previo accordo tra le Amministrazioni interessate”*, ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano *“alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo”*, che concettualmente *“implica l'intesa e il consenso delle due Amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria”*;

VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula di convenzioni con altre Amministrazioni Comunali per l'utilizzo delle graduatorie da queste approvate e/o da approvarsi in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato e determinato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato e determinato;

RITENUTO che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati:

- a) di realizzare economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche,
- b) di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione a un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

DATO ATTO che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'art. 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari nella citata previsione costituzionale, dall'art. 35, D.Lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, *"Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...);"*;

RITENUTO pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente e imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare azioni distorsive e illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

PRESO ATTO delle conclusioni della Sezione di controllo per la Regione Marche della Corte dei conti che, nella deliberazione n. 41/2019 depositata in data 9 settembre 2019, ha chiarito che: *"Peraltro, è stato evidenziato come tale accordo con le altre Amministrazioni interessate, sebbene la normativa non lo imponga, dovrebbe, per ragioni di trasparenza, precedere l'indizione del concorso del diverso Ente o l'approvazione della graduatoria. In tal senso, la Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con deliberazione n. 124/2013, ha affermato che ciò che rileva è che "l'accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria, si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di "concorsualità" per l'accesso ai pubblici uffici". (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni nn. 189/2018 e 371/2018, che si sofferma anche sugli altri requisiti richiesti dall'ordinamento ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro Ente)."*

VISTO l'art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001:

"5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. (...)"

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, c. 147, L. n. 160/2019:

"147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali (...)."

TENUTO CONTO che il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi non contiene una disciplina per l'utilizzo di graduatorie di altri enti, da applicare per le necessità assunzionali dell'Amministrazione stessa;

RITENUTO per quanto sopra esposto e argomentato di riservarsi la possibilità di attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto;

RITENUTO NECESSARIO approvare il Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti, come da schema allegato al presente atto deliberativo.

VISTO l'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI i C.C.N.L. Funzioni locali 21.05.2018 e 16.11.2022;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

CONSIDERATO che l'art. 48, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000 prevede la competenza della Giunta all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. DI APPROVARE il "*Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti*" composto da n. 8 (otto) articoli che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
2. DI TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
3. DI PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letta la proposta del Responsabile del Servizio Personale

Ritenutala meritevole di accoglimento;

Ritenuto provvedere in merito;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisita altresì l'attestazione di assenza di rilievi sotto l'aspetto giuridico-amministrativo, sulla base del parere espresso ai sensi di legge, rilasciata dal Segretario Generale in data 13.03.2023 ed allegata alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale;

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti del Commissario Straordinario motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse;

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 20.04.2022 e del 18.01.2023;

Assunti i poteri della Giunta Municipale

DELIBERA

1. DI APPROVARE il “*Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti*” composto da n. 8 (otto) articoli che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
2. DI TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
3. DI PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario
DOTT.SSA MARIA LUISA RUOCCO

Il Segretario Generale
DOTT. ALBANO GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

A.è divenuta esecutiva

il giorno 13/03/2023 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

B.è stata pubblicata in data 16/03/2023 (N. 409 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69)

Pulsano, Li 16/03/2023

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Arcangelo LIBERA



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

IL SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 304 del 13.03.2023

OGGETTO

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI APPROVATE DA ALTRI ENTI.

SCHEDA TECNICA

TIPO DI PROPOSTA: Giunta Municipale

PARERE TECNICO: Favorevole del sig. Arcangelo Libra reso in data 13.03.2023

PARERE CONTABILE: -----

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DEL COMMA 2° DELL'ART. 97, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

ANNOTAZIONI: NESSUN RILIEVO DA FORMULARE SOTTO L'ASPETTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COME SOPRA ESPRESI AI SENSI DI LEGGE.

Pulsano, 13/03/2023

Il Segretario Generale
(Dott. Giovanni ALBANO)



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI

(deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 13.03.2023)

Art. 1 - Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali

1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, come prescrive l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in relazione al disposto dell'art. 9, L. 16 gennaio 2003, n. 3, per la copertura di posti vacanti disponibili, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per qualifica, categoria e regime giuridico dei posti da ricoprire, l'Amministrazione può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti alle condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento.
2. Le motivazioni alla base di tale scelta consistono nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l'assunzione di dipendenti.

Art. 2 - Modalità di utilizzo

1. L'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate.
2. L'utilizzo deve essere disposto con deliberazione della Giunta comunale, che nel rispetto dei vincoli di cui al presente regolamento, può essere adottata per concorsi da bandire, per concorsi in fase di espletamento e per concorsi le cui graduatorie siano già state approvate.
3. L'intesa si concretizza con la stipula di una convenzione in cui sono disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie e in cui può essere previsto che l'ente utilizzatore corrisponda all'ente che ha approvato la graduatoria un rimborso per una quota delle spese dallo stesso sostenute per l'indizione e lo svolgimento del concorso stesso. In particolare, dovranno essere indicati: la durata dell'accordo, il numero di assunzioni, le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici, nonché gli eventuali rapporti economici tra gli enti convenzionati.
4. L'utilizzo può essere disposto sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato dello stesso comparto. In entrambi i casi vi deve essere omogeneità tra il posto da coprire e quello in graduatoria. Pertanto, l'utilizzazione delle graduatorie di altro ente è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e

posizione iniziale di inquadramento giuridico, senza considerare il livello economico all'interno della categoria, purchè il profilo professionale sia il medesimo.

Art. 3 - Procedura per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti

1. In caso di richiesta preventiva all'approvazione della graduatoria, il Comune di Pulsano stipula con l'Ente o gli Enti interessati un accordo per la gestione comune della procedura di reclutamento del personale, con indicazione della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria, o per il solo utilizzo della stessa.

2. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti l'individuazione avviene nel seguente modo:

a) il Comune si rivolge con lettera d'invito alle amministrazioni che dispongono di graduatorie in corso di validità approvate in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato e/o determinato, di profilo professionale analogo a quello che si intende ricoprire, utilizzando i seguenti criteri di priorità:

- graduatorie di enti locali aventi sede nella Provincia di Taranto;
- graduatorie di enti locali aventi sede nelle province geograficamente limitrofe alla provincia di Taranto nella Regione Puglia;
- graduatorie di enti locali aventi sede nella Regione Puglia;
- graduatorie di enti locali appartenenti alle Regioni geograficamente limitrofe alla Regione Puglia;

b) scaduto il termine assegnato dalla lettera di invito, gli uffici comunali competenti contattano gli enti pubblici detentori delle graduatorie che hanno comunicato la loro disponibilità all'utilizzo delle stesse.

3. Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazioni di disponibilità da parte degli enti detentori delle graduatorie il Comune di Pulsano procederà discrezionalmente a individuare un Ente col quale stipulare la convenzione per l'utilizzo della graduatoria da esso detenuta.

Art. 4 - Criteri per l'utilizzo delle graduatorie

1. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, qualora sia pervenuta una sola risposta positiva, il Comune, con determinazione del Responsabile del servizio personale, stipula la convenzione per l'utilizzazione della graduatoria di questo ente.

2. Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale di cui al precedente art. 3, comma 2, per posizioni della stessa categoria, professionalità e regime giuridico, rispetto a quella ricercata, si procede a scorrere la graduatoria più datata.

3. Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 5 giorni per confermare la propria disponibilità all'assunzione, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di assunzione.

4. Nell'ambito dei criteri enunciati nel precedente art. 3, comma 2, si terrà inoltre conto: della graduatoria che è stata meno utilizzata in relazione al numero di vincitori, della graduatoria dell'ente che ha la sede più vicina, della graduatoria di ente di analoga entità demografica. Tali criteri possono essere utilizzati anche in forma combinata.

5. Una volta operata l'individuazione dell'ente di cui utilizzare la graduatoria, il Comune stipula la convenzione per l'utilizzo della graduatoria di questo ente. Lo schema della convenzione è approvato con la stessa deliberazione della Giunta comunale che dispone l'utilizzo della graduatoria. In tale convenzione devono essere indicati: la durata dell'accordo, il numero di assunzioni, le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici nonché i rapporti economici.

6. Il consenso al perfezionamento delle assunzioni mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente da parte di questo Comune è subordinato all'acquisizione di un'attestazione del

Segretario comunale o del Responsabile del servizio personale di quell'Amministrazione, riportante l'indicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria del pubblico concorso con la precisazione se sia stato impugnato con procedimento concluso o pendente, o se siano scaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso. Il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la graduatoria del concorso costituisce motivo di diniego al consenso.

Art. 5 - Chiamata degli idonei

1. La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l'ordine della graduatoria.
2. Il Comune di Pulsano si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione dell'idoneo posizionato utilmente, qualora non ritenuto confacente alle esigenze organizzative dell'Ente sottese alla procedura di utilizzo graduatorie di altri enti, ovvero vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.

Art. 6 - Autorizzazione ad altri enti per l'utilizzo di graduatorie del Comune di Pulsano

1. In caso di richieste di utilizzo di graduatorie, a tempo determinato o indeterminato aperte nel Comune di Pulsano, da parte di altri enti, il Responsabile del servizio personale valuta le stesse sulla base del numero di idonei presenti e del numero di assunzioni previste.
2. L'utilizzo della graduatoria deve essere disciplinato da apposito accordo da sottoscrivere tra gli enti, prima o dopo l'approvazione della stessa, e non può avere una durata superiore a un anno.
3. Nell'accordo dovranno essere disciplinati: il numero dei posti da concedere, le modalità pratiche di utilizzo e tutti gli altri criteri ritenuti opportuni.
4. Gli idonei che non accettassero proposte di assunzione da parte dell'ente che ha chiesto e ottenuto l'utilizzo della graduatoria non perdono il diritto ad essere chiamati e assunti da questo ente.

Art. 7 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore a conclusione dell'iter formativo previsto dalla normativa in materia.
2. Le disposizioni di cui sopra costituiscono a tutti gli effetti integrazione alle vigenti norme regolamentari disciplinanti le procedure per l'accesso all'impiego presso il Comune di Pulsano.
3. L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto col medesimo.
4. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'art. 11, D.Lgs. 150/2009, il presente regolamento è pubblicato sul sito web del comune.

Art. 8 - Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovra ordinate.